

Raccomandazione 171

RACCOMANDAZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 7 giugno 1985 per la sua settantunesima sessione;

Notando che la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e contro gli incidenti risultanti dal lavoro costituisce uno dei compiti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro in virtù della sua Costituzione;

Notando le convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro in materia, in particolare la Raccomandazione sulla protezione della salute dei lavoratori del 1953; la Raccomandazione sui servizi di medicina del lavoro del 1959; la Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori del 1971; come pure la Convenzione e la Raccomandazione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981, che stabiliscono i principi di una politica nazionale e di una azione a livello nazionale, e la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale, adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative ai servizi di medicina del lavoro, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una raccomandazione allegata alla Convenzione sui servizi sanitari sul lavoro del 1985,

adotta oggi ventisei giugno millenovecentottantacinque la raccomandazione seguente che verrà denominata Raccomandazione sui servizi sanitari sul lavoro del 1985.

I. PRINCIPI DI UNA POLITICA NAZIONALE

1. Alla luce delle condizioni e della prassi nazionale, ed in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, qualora esistano, ogni Membro dovrebbe definire, mettere in applicazione e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente relativa ai servizi sanitari sul lavoro, con i principi generali delle loro funzioni, della loro organizzazione e del loro funzionamento.

2. (1) Ogni Membro dovrebbe stabilire progressivamente servizi sanitari sul lavoro per tutti i lavoratori, ivi compreso quelli del settore pubblico ed i membri delle cooperative di produzione, in tutte le branche di attività economica ed in tutte le imprese. Le disposizioni prese dovrebbero essere adeguate ed adatte ai rischi specifici per la salute nelle imprese.

(2) Per quanto necessario e praticamente realizzabile, andrebbero prese misure per assicurare ai lavoratori indipendenti una protezione analoga a quella prevista nella Convenzione sui servizi sanitari sul lavoro del 1985 e nella presente Raccomandazione.

II. FUNZIONI

3. Il ruolo dei servizi sanitari sul lavoro dovrebbe essere fondamentalmente preventivo.

4. I servizi sanitari sul lavoro dovrebbero stabilire un programma di attività adeguato all'impresa o alle imprese che essi servono, tenendo conto in particolare dei rischi professionali che

¹ Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

esistono sui luoghi di lavoro come pure dei problemi specifici alle branche di attività economica interessate.

A. CONTROLLO DELL'AMBIENTE LAVORATIVO

5. (1) Il controllo dell'ambiente lavorativo dovrebbe comportare:

- a) l'identificazione e la valutazione dei fattori dell'ambiente lavorativo che possono influire sulla salute dei lavoratori;
- b) la valutazione delle condizioni di salute sul lavoro e dei fattori dell'organizzazione del lavoro che possono comportare rischi per la salute dei lavoratori;
- c) la valutazione dei mezzi di protezione collettiva ed individuale;
- d) a seconda dei casi, la valutazione, con metodi di controllo validi e generalmente accettati, dell'esposizione dei lavoratori ad agenti nocivi;
- e) la verifica dei sistemi di controllo destinati ad eliminare o a ridurre l'esposizione.

(2) Questo controllo andrebbe esercitato in collegamento con gli altri servizi tecnici dell'impresa, e con la cooperazione dei lavoratori interessati e dei loro rappresentanti nell'impresa o del comitato di salute e di sicurezza, qualora esistano.

6. (1) Conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, i dati risultanti dal controllo dell'ambiente lavorativo andrebbero registrati in una forma adeguata e messi a disposizione del datore di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell'impresa o del comitato di salute e di sicurezza, qualora esistano.

(2) Questi dati andrebbero utilizzati in modo confidenziale ed esclusivamente per fornire gli avvisi ed i consigli necessari a migliorare l'ambiente lavorativo e la salute e la sicurezza dei lavoratori.

(3) L'autorità competente dovrebbe avere accesso a questi dati. I dati non andrebbero comunicati dai servizi sanitari sul lavoro a terzi, se non con l'accordo del datore di lavoro, dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'impresa o con l'accordo del comitato di salute e di sicurezza, qualora esistano.

7. Nel quadro del controllo dell'ambiente lavorativo, il personale che fornisce servizi sanitari sul lavoro dovrebbe effettuare le visite necessarie per esaminare i fattori dell'ambiente lavorativo che possono influire sulla salute dei lavoratori, sulla salubrità dell'ambiente lavorativo e sulle condizioni di lavoro.

8. I servizi sanitari sul lavoro dovrebbero:

- a) procedere, se necessario, al controllo dell'esposizione dei lavoratori a rischi particolari per la salute;
- b) controllare gli impianti sanitari e gli altri servizi predisposti dal datore di lavoro per i lavoratori, come l'approvvigionamento in acqua potabile, le mense e gli alloggi;
- c) fornire consigli sulle possibili conseguenze per la salute dei lavoratori dell'utilizzo di tecnologie;
- d) partecipare alla scelta dei dispositivi necessari alla protezione individuale dei lavoratori contro i rischi professionali e fornire consigli in merito;
- e) collaborare all'analisi delle mansioni, come pure allo studio dell'organizzazione del lavoro e dei metodi di lavoro, per assicurare un migliore adeguamento del lavoro ai lavoratori;

f) partecipare all'analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ed ai programmi di prevenzione degli infortuni.

9. Il personale che fornisce servizi sanitari sul lavoro, dopo aver informato il datore di lavoro, i lavoratori ed i loro rappresentanti, dovrebbe:

- a) avere libero accesso a tutti i luoghi di lavoro ed agli impianti forniti dall'impresa ai lavoratori;
- b) avere accesso alle informazioni relative ai procedimenti, agli standard di rendimento, ai prodotti, alle materie e alle sostanze che vengono utilizzate o che si prevede di utilizzare, purché venga preservato il segreto di ogni informazione confidenziale di cui il personale venisse a conoscenza e che non riguardi la salute dei lavoratori;
- c) poter prelevare, per analisi, campioni dei prodotti, delle materie o delle sostanze che vengono utilizzate o manipolate.

10. I servizi sanitari sul lavoro andrebbero consultati su ogni cambiamento previsto, rispetto ai procedimenti o alle condizioni di lavoro, che possano avere ripercussioni sulla salute o sulla sicurezza dei lavoratori.

B. CONTROLLO DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

11. (1) Il controllo della salute dei lavoratori, nei casi e secondo le condizioni previste dall'autorità competente, dovrebbe comportare tutte le valutazioni necessarie a proteggere la salute dei lavoratori; queste valutazioni potrebbero comprendere:

- a) la valutazione della salute dei lavoratori prima dell'assegnazione a posti specifici che possano comportare un pericolo per la salute propria o altrui;
- b) la valutazione periodica della salute, durante ogni impiego che comporti l'esposizione a rischi particolari per la salute;
- c) la valutazione della salute al momento della ripresa del lavoro dopo una assenza prolungata per motivi di salute, per determinarne le possibili origini professionali, raccomandare l'azione adeguata per proteggere i lavoratori e determinare se il lavoro sia adatto a loro, e determinare i bisogni di riqualificazione e di riabilitazione;
- d) la valutazione della salute al momento della cessazione e dopo la cessazione dell'assegnazione a posti che comportano rischi tali da provocare o da favorire ulteriori danni alla salute.

(2) Andrebbero prese disposizioni per proteggere la vita privata dei lavoratori ed assicurare che il controllo della loro salute non venga utilizzato a fini di discriminazione o in ogni altra maniera lesiva dei loro interessi.

12. (1) Qualora i lavoratori siano esposti a rischi professionali specifici, il controllo della loro salute dovrebbe comportare, a seconda dei casi, oltre alle valutazioni della salute previste al paragrafo 11 della presente Raccomandazione, tutti gli esami e le investigazioni necessarie a determinare i livelli di esposizione, con i loro effetti biologici e con le azioni precoci di contrasto.

(2) Qualora esista un metodo valido e generalmente accettato di controllo biologico della salute dei lavoratori per il depistaggio precoce degli effetti sulla salute dell'esposizione a rischi professionali specifici, questo metodo può essere utilizzato per identificare i lavoratori che necessitano di un esame medico approfondito, ma soggetto al consenso individuale del lavoratore.

13. I servizi sanitari sul lavoro andrebbero informati dei casi di malattia fra i lavoratori e delle assenze dal lavoro per motivi di salute, in modo da essere in grado di identificare ogni relazione che potrebbe esistere tra le cause di questa malattia o di questa assenza, ed i rischi per la salute che

potrebbero esistere sui luoghi di lavoro. Al personale che fornisce servizi in materia di salute sul lavoro, i datori di lavoro non dovrebbero chiedere di accertare i motivi dell'assenza dal lavoro.

14. (1) I servizi sanitari sul lavoro dovrebbero registrare i dati relativi alla salute dei lavoratori in cartelle sanitarie personali e confidenziali. Queste cartelle dovrebbero comprendere anche informazioni sugli impieghi svolti dai lavoratori, sulla loro esposizione ai rischi professionali inerenti al loro lavoro, e sui risultati di ogni valutazione della loro esposizione a questi rischi.

(2) Il personale che fornisce servizi sanitari sul lavoro dovrebbe avere accesso alle cartelle sanitarie personali solo nella misura in cui l'informazione contenuta sia rilevante per l'esercizio delle sue funzioni. Qualora le cartelle sanitarie contengano informazioni personali confidenziali di carattere medico, l'accesso alle cartelle andrebbe limitato al personale medico.

(3) I dati personali relativi alle valutazioni della salute andrebbero comunicati a terzi solo con il consenso informato del lavoratore interessato.

15. Le condizioni e la durata di conservazione delle cartelle sanitarie personali, le condizioni di trasferimento e di comunicazione come pure le misure richieste per preservarne il carattere confidenziale, in particolare qualora vengano informatizzate le informazioni contenute, andrebbero stabilite dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, o disciplinate da direttive etiche riconosciute, conformemente alla prassi nazionale.

16. (1) Qualora sia stato effettuato un esame medico prescritto per determinare l'attitudine di un lavoratore ad un lavoro che comporti l'esposizione ad un rischio particolare, il medico che ha effettuato l'esame dovrebbe comunicarne per iscritto le conclusioni al lavoratore e al datore di lavoro.

(2) Queste conclusioni non dovrebbero comportare alcun dato di natura medica; potrebbero, a seconda dei casi, indicare l'attitudine del lavoratore per l'assegnazione prevista, oppure specificare i tipi di lavoro e le condizioni lavorative medicalmente controindicate, in modo temporaneo o permanente, per questo lavoratore.

17. Qualora il mantenimento di un lavoratore in un posto di lavoro particolare sia controindicato per motivi sanitari, i servizi sanitari sul lavoro dovrebbero contribuire all'individuazione di un altro posto di lavoro per il lavoratore nella stessa impresa, o ad ogni altra soluzione adeguata.

18. Qualora il controllo della salute abbia portato a individuare una malattia professionale, questa malattia andrebbe notificata all'autorità competente, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale. Il datore di lavoro, i lavoratori ed i loro rappresentanti andrebbero informati dell'avvenuta notifica.

C. INFORMAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE, CONSULENZA

19. I servizi sanitari sul lavoro dovrebbero partecipare all'elaborazione ed all'applicazione di programmi di informazione, di educazione e di formazione per il personale dell'impresa sulla salute e la sicurezza in relazione al lavoro.

20. I servizi sanitari sul lavoro dovrebbero partecipare alla formazione ed al perfezionamento regolare dei soccorritori, ed alla formazione progressiva e continua di tutti i lavoratori che, nell'impresa, contribuiscono alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

21. Per promuovere l'adeguamento del lavoro ai lavoratori e per migliorare le condizioni e l'ambiente lavorativo, i servizi sanitari sul lavoro dovrebbero fungere da consulenti per la salute e la sicurezza sul lavoro e l'ergonomia presso il datore di lavoro, i lavoratori ed i loro rappresentanti

nell'impresa ed il comitato di salute e di sicurezza, qualora esistano, e dovrebbero collaborare con gli organismi che fungono tuttora da consulenti in questo ambito.

22. (1) Ogni lavoratore andrebbe informato, in maniera adeguata ed appropriata, dei rischi per la salute inerenti al proprio lavoro, dei risultati degli esami sanitari subiti, e della valutazione della propria salute.

(2) Ogni lavoratore dovrebbe avere il diritto di far correggere ogni dato erroneo o che potrebbe portare ad un errore.

(3) I servizi sanitari sul lavoro dovrebbero inoltre fornire ai lavoratori consigli individuali sulla propria salute in relazione al lavoro.

D. PRONTO SOCCORSO, TRATTAMENTI E PROGRAMMA SANITARIO

23. Tenuto conto della legislazione e della prassi nazionale, i servizi sanitari sul lavoro nelle imprese dovrebbero assicurare il pronto soccorso e le cure di emergenza ai lavoratori vittime di infortuni o di malori nei luoghi di lavoro, e collaborare all'organizzazione del pronto soccorso.

24. Tenuto conto dell'organizzazione della medicina preventiva a livello nazionale, i servizi sanitari sul lavoro, qualora possibile e opportuno, potrebbero:

- a) procedere all'immunizzazione contro alcuni rischi biologici esistenti nei luoghi di lavoro;
- b) partecipare a campagne per la protezione della salute;
- c) collaborare con le autorità sanitarie nel quadro di programmi di sanità pubblica.

25. Tenuto conto della legislazione e della prassi nazionale e dopo consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, qualora esistano, l'autorità competente, se necessario, dovrebbe autorizzare i servizi sanitari sul lavoro, in accordo con tutte le parti interessate, ivi compreso il lavoratore ed il suo medico curante o un servizio di assistenza sanitaria di base, a seconda dei casi, a svolgere una o più delle funzioni seguenti o a parteciparvi:

- a) trattamento dei lavoratori che non hanno interrotto il lavoro o che hanno ripreso a lavorare dopo una assenza;
- b) trattamento delle vittime di infortuni sul lavoro;
- c) trattamento delle malattie professionali e dei danni alla salute aggravati dal lavoro;
- d) responsabilità per gli aspetti medicali della rieducazione e della riabilitazione professionale.

26. Tenuto conto della legislazione e della prassi nazionale relativa all'organizzazione dell'assistenza sanitaria come pure dell'allontanamento dei centri di cura, i servizi sanitari sul lavoro potrebbero svolgere altre attività sanitarie autorizzate dall'autorità competente in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, qualora esistano, ivi compreso le cure mediche per i lavoratori e per le loro famiglie.

27. I servizi sanitari sul lavoro dovrebbero cooperare con gli altri servizi interessati per stabilire piani di emergenza in caso di incidenti maggiori.

E. ALTRE FUNZIONI

28. I servizi sanitari sul lavoro dovrebbero analizzare i risultati del controllo della salute dei lavoratori, quelli del controllo dell'ambiente lavorativo, insieme a quelli del controllo biologico e del controllo individuale dell'esposizione dei lavoratori ad alcuni rischi professionali, qualora esistano, per valutare le eventuali relazioni tra esposizione ai rischi professionali e danni alla salute, e proporre misure per migliorare le condizioni e l'ambiente lavorativo.

29. Ad intervalli adeguati, i servizi sanitari sul lavoro dovrebbero stabilire piani e rapporti sulle proprie attività e sulle condizioni sanitarie nell'impresa. Questi piani e questi rapporti andrebbero messi a disposizione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa, e del comitato di salute e di sicurezza, qualora esistano; anche l'autorità competente dovrebbe avervi accesso.

30. (1) Nella misura delle proprie risorse, i servizi sanitari sul lavoro, in consultazione con i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovrebbero contribuire alla ricerca, ad esempio, partecipando a studi o a inchieste a livello dell'impresa o a livello della branca di attività, per raccogliere dati a fini epidemiologici ed orientare le proprie attività.

(2) I risultati delle misurazioni effettuate nel quadro del controllo dell'ambiente lavorativo ed i risultati delle valutazioni della salute dei lavoratori possono essere utilizzati a fini di ricerca, sotto riserva delle disposizioni dei paragrafi 6 (3), 11 (2) e 14 (3) della presente Raccomandazione.

31. A seconda dei casi, i servizi sanitari sul lavoro dovrebbero partecipare con altri servizi dell'impresa alle misure per impedire che le attività dell'impresa causino danni ambientali.

III. ORGANIZZAZIONE

32. I servizi sanitari sul lavoro, per quanto possibile, dovrebbero essere collocati nei luoghi di lavoro o in vicinanza, o essere organizzati in modo da assicurare che le loro funzioni vengano svolte nei luoghi di lavoro.

33. (1) Il datore di lavoro, i lavoratori ed i loro rappresentanti, qualora esistano, dovrebbero cooperare e partecipare, su base equa, all'applicazione degli aspetti organizzativi e delle altre misure relative ai servizi sanitari sul lavoro.

(2) Conformemente alle condizioni e alla prassi nazionale, i datori di lavoro ed i lavoratori o i loro rappresentanti nell'impresa, o il comitato di salute e di sicurezza, qualora esistano, dovrebbero partecipare alle decisioni relative all'organizzazione ed al funzionamento di questi servizi, ivi compreso le decisioni relative all'impiego del personale e alla pianificazione dei programmi del servizio.

34. (1) A seconda dei casi, i servizi sanitari sul lavoro possono essere organizzati come servizi destinati ad una singola impresa oppure come servizi destinati a diverse imprese.

Conformemente alle condizioni e alla prassi nazionale, i servizi sanitari sul lavoro possono essere organizzati:

- a) dalle imprese o dai gruppi di imprese interessate;
- b) dalle autorità pubbliche o dai servizi ufficiali;
- c) dalle istituzioni di sicurezza sociale;
- d) da ogni altro organismo abilitato dall'autorità competente;
- e) da ogni combinazione delle formule precedenti.

(3) L'autorità competente dovrebbe determinare le circostanze nelle quali, in assenza di servizi sanitari sul lavoro, adeguati servizi esistenti potrebbero, a titolo provvisorio, essere riconosciuti come organismi abilitati conformemente al sotto-paragrafo (2) b) qui sopra.

35. Nei casi in cui l'autorità competente, dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, qualora esistano, determini che sia praticamente impossibile la creazione di un servizio sanitario sul lavoro o l'accesso ad un tale servizio, le imprese dovrebbero, a titolo provvisorio e dopo consultazione con i rappresentanti dei

lavoratori nell'impresa o con il comitato di salute e di sicurezza, qualora esistano, stabilire un accordo con un servizio medico locale per effettuare gli esami sanitari stabiliti dalla legislazione nazionale, controllare la salubrità nell'impresa ed assicurare che il pronto soccorso e le cure di emergenza siano organizzate in modo adeguato.

IV. CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

36. (1) Conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, il servizio sanitario sul lavoro dovrebbe essere composto di una unità multidisciplinare costituita in funzione della natura dei compiti da svolgere.

(2) I servizi sanitari sul lavoro dovrebbero disporre di un personale tecnico in numero sufficiente, provvisto di una formazione specializzata e di esperienza in ambiti quali la medicina del lavoro, la salute sul lavoro, l'ergonomia, le cure infermieristiche sul lavoro, ed altri ambiti connessi. Questo personale dovrebbe, per quanto possibile, tenersi aggiornato sui progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche necessarie all'esecuzione delle sue funzioni, ed avere la possibilità di farlo senza perdita di guadagno.

(3) I servizi sanitari sul lavoro dovrebbero inoltre disporre del personale amministrativo necessario al loro funzionamento.

37. (1) Andrebbe salvaguardata l'indipendenza professionale del personale che fornisce servizi in materia di sanità del lavoro. Conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, ciò potrebbe essere realizzato per via legislativa ed attraverso adeguate consultazioni tra il datore di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti, e i comitati di salute e di sicurezza, qualora esistano.

(2) L'autorità competente, se necessario e conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, dovrebbe specificare le condizioni relative all'assunzione ed al licenziamento del personale dei servizi sanitari sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

38. Sotto riserva delle deroghe previste dalla legislazione nazionale, ogni persona che lavora in un servizio sanitario sul lavoro dovrebbe essere soggetta al segreto professionale rispetto ai dati medici e tecnici di cui venisse a conoscenza per le sue funzioni o per le attività del servizio.

39. (1) L'autorità competente può stabilire norme relative ai locali e alle attrezzature necessarie al funzionamento dei servizi sanitari sul lavoro.

(2) I servizi sanitari sul lavoro dovrebbero avere accesso ai dispositivi adatti per effettuare le analisi ed i test necessari al controllo della salute dei lavoratori ed a quello dell'ambiente lavorativo.

40. (1) Nel quadro di un approccio multidisciplinare, i servizi sanitari sul lavoro dovrebbero collaborare con:

- a) i servizi incaricati della sicurezza dei lavoratori nell'impresa;
- b) i diversi servizi o unità di produzione, per aiutarli a formulare e ad applicare i rilevanti programmi di prevenzione;
- c) il servizio del personale e gli altri servizi interessati;
- d) i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa come pure i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, e il comitato di salute e di sicurezza, qualora esistano;

(2) A seconda dei casi, i servizi sanitari sul lavoro ed i servizi di sicurezza sul lavoro potrebbero essere organizzati congiuntamente.

41. In caso di necessità, i servizi sanitari sul lavoro dovrebbero avere anche contatti con i servizi e con gli organismi esterni all'impresa che si occupano delle questioni di salute, di igiene e di sicurezza, di riabilitazione, di riconversione e di riqualificazione professionale, delle condizioni di lavoro e del benessere dei lavoratori, come pure con i servizi di ispezione e con l'organismo nazionale individuato per far parte del Sistema internazionale di allarme per la salute e la sicurezza dei lavoratori stabilito nel quadro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

42. Le persone incaricate del servizio sanitario sul lavoro, conformemente alle disposizioni del paragrafo 38, dopo aver informato il datore di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa, o il comitato di salute e di sicurezza, qualora esistano, dovrebbero poter consultare l'autorità competente sull'applicazione nell'impresa delle norme di salute e di sicurezza sul lavoro.

43. I servizi sanitari sul lavoro di una impresa nazionale o multinazionale che conta più di uno stabilimento dovrebbero fornire ai lavoratori di tutti gli stabilimenti, senza discriminazione, le prestazioni corrispondenti alle norme più elevate, indipendentemente dal luogo o dal paese in cui siano collocati gli stabilimenti.

V. DISPOSIZIONI GENERALI

44. (1) Nel quadro delle loro responsabilità nei confronti della salute e della sicurezza dei propri dipendenti, i datori di lavoro dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per facilitare lo svolgimento delle funzioni dei servizi sanitari sul lavoro.

(2) I lavoratori e le loro organizzazioni dovrebbero prestare il loro supporto ai servizi sanitari sul lavoro nello svolgimento delle loro funzioni.

45. Le prestazioni collegate alla sanità del lavoro, fornite dai servizi sanitari sul lavoro, non dovrebbero comportare alcuna spesa per i lavoratori.

46. Qualora i servizi sanitari sul lavoro siano stabiliti e che le loro funzioni siano fissate dalla legislazione nazionale, questa ultima dovrebbe anche determinare il sistema di finanziamento di questi servizi.

47. Ai fini della presente Raccomandazione, l'espressione «rappresentanti dei lavoratori» significa le persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

48. La presente Raccomandazione, che completa la Convenzione sui servizi sanitari sul lavoro del 1985, sostituisce la Raccomandazione sui servizi di medicina del lavoro del 1959.